



COMUNE DI SAPONARA

Provincia di Messina

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Mario Megna)

STUDIO AGRICOLO-FORESTALE

ai sensi del comma 11 dell'art. 3, L.R. 30.04.1991, n° 15

e art. 4 L.R. 6.04.1996 n° 16 modificato


IL PRESENTE DOCUMENTO
ALLEGATO N. 41 dall'art. 1 L.R. 19.08.1999 n° 13

001110

07 DIC. 2007


DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

ELABORATI:



Visti ed
approvazioni:

- ☐ 1.0) Carta delle unità di paesaggio
- ☐ 2.0) Carta delle aree di espansione
- ☐ 2.1) Carta morfologica
- ☐ 2.2) Carta dell'uso del suolo
- ☐ 2.3) Carta delle infrastrutture
- ☒ A) Relazione genreale
- ☐ B) Relazione di commento alla cartografia



Il Dirigente Tecnico Forestale
Dott. Filippo Castiglia



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
CONSIGLIO REGIONALE DELL'URBANISTICA

VISTO: CON RIFERIMENTO AL PROPRIO VOTO

516 del 4.12.06

IL SEGRETARIO
(Dott. Giuseppe Paleano)

Messina li

19 MAG. 2000



PREMESSA

La relazione è stata redatta tenendo presente lo spirito informatore dell'art. 2 della LR 15.12.1978 n° 78 che testualmente recita: *"Nella formazione degli strumenti urbanistici generali non possono essere destinati ad usi extragricoli i suoli utilizzati per colture specializzate, irrigue o dotati d'infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola, se non in via eccezionale, quando mancano ragionevoli possibilità di localizzazioni alternative"*.

Sono state, inoltre, tenute presenti le seguenti leggi: n° 1947/39, n° 431/85, l'art. 5 della LR n° 15/91 aggiornato in funzione della LR n° 16/96 modificata, quest'ultima, dalla n° LR 13/99

In particolare si ricorda che il comma undici dell'art. 3 della LR n. 15/1991 dispone che le previsioni dei P.R.G. devono essere compatibili con gli studi agro-forestali da effettuarsi ai sensi del surriportato comma V dell'art. 2 della LR n. 78/1987.

I suoli d'interesse agricolo, vincolati dalle norme dettate dalle succitate leggi, vanno interpretate nel senso che detti suoli devono identificarsi con quelli che costituiscono la base territoriale d'aziende caratterizzate da dimensione economica, efficienza di gestione, investimenti tecnici e produttività di rilevante interesse tra l'economia provinciale.

Di contro, non deve essere fatto riferimento a qualsiasi suolo coltivato con erbacee od arboree, sia pure irrigue.

Nemmeno per quelli ove si esercita un'agricoltura marginale basata su vecchi stereotipi tradizionali cui si dedicano ormai pensionati o, quelli ove esistono un'agricoltura part-tim, cui si dedicano addetti la cui attività principale si svolge in altri settori produttivi.

In relazione a ciò, lo scrivente ritiene che si debba puntare l'attenzione solamente su quei suoli che rientrano nell'ambito delle scelte economicamente significative operate degli imprenditori locali e, cioè, indirizzando l'attenzione verso i suoli destinati a colture fortemente intensive caratterizzate da significativi investimenti di capitali e di lavoro, dalla presenza di moderni impianti irrigui, serre, infrastrutture aziendali ed efficienza gestionale.

Per quanto concerne le LR n° 16/96 e 13/99 sul "Riordino, della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione" si rileva che hanno, colmato una lacuna, definendo, agli artt. 4 e 10 della LR 16/96, modificati dagli artt. 1 e 3 della LR n° 13/99, il bosco ed hanno, inoltre precisato la normativa da attuare in difesa delle vegetazione.

In particolare l'art. 1 della legge 13/99 ai commi uno e due recita:

"Si definisce bosco a tutti gli effetti di legge una superficie di terreno di estensione non inferiore a 10.000 mq in cui sono presenti piante forestali arboree e/o arbustive, destinate a formazioni stabili, in qualsiasi stadio di sviluppo, che determinano una copertura del suolo non inferiore al 50%".

"Si considerano, altresì, boschi semprecché di dimensioni di cui al comma 1, le formazioni rupestri e ripariali, la macchia mediterranea, nonché i castagneti da frutto e le fasce forestali di larghezza media non inferiore a 25 metri".

In relazione a quanto sopra esposto, lo scrivente, allo scopo di fornire al progettista del P.R.G tutti gli elementi conducenti alla redazione dello strumento urbanistico, farà precedere lo studio generale del territorio indicando i suoli ove si svolge un'agricoltura moderna, specializzata e dotata di alta produttività e i suoli oggetto di vincoli imposti dalla presenza di boschi, parchi e riserve naturali.

Saranno, quindi, redatte, accompagnate dalle relative relazioni di commento, le seguenti carte:

- carta di stratificazione del paesaggio;
- carta delle aree d'espansione;
- carta morfologica;
- carta delle vegetazioni e dell'uso del suolo;
- carta delle infrastrutture a servizio dell'agricoltura.

Il primo elaborato ha lo scopo di dare una visione complessiva del territorio comunale evidenziando le "unità di paesaggio"

Tutte le altre carte hanno lo scopo di delimitare le zone in cui non è possibile intervenire per la presenza di vincoli posti sia dall'economica gestione delle aziende che per la difesa delle aree boschive, delle aree di riserve naturali, di parchi e per la più generale tutela dell'ambiente e della vegetazione.

IL TERRITORIO IN GENERALE

1.a DELIMITAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Il comune di Saponara ha una superficie territoriale di ha 2.602.

Confina:

- a nord con il mare Tirreno;
- a nord-est con il territorio comunale di Villafranca Tirrena;
- a sud-est con il territorio comunale di Messina;
- ad ovest con il territorio comunale di Rometta;

Il territorio comunale di Saponara ha conformazione allungata, delimitato a nord da un breve tratto di spiaggia larga circa ml. 500.

Compreso tra la spiaggia del mare e la SS 113 si sviluppano i nuovi complessi d'edilizia per la villeggiatura estiva, mentre da ambo i lati della strada statale 113, si sviluppa il vecchio abitato della frazione Giuntarella.

Il territorio si allarga sul lato est ed è delimitato dal torrente S. Caterina, dagli spartiacque dei monti Bandiera, Croce Cumia, Pizzo Impegna, Portella Piano Verde e Antennammare.

Il margine ovest del territorio comunale si sviluppa lungo la sponda destra dei torrenti Saponara e Perarella dove si affacciano le frazioni di Cavaliere, Scarcelli e San Pietro.

L'abitato di Saponara sorge sul piano alluvionale formato dal torrente Cardà.

1.b - OROGRAFIA

Il territorio comunale, per circa il 52 % della sua superficie è montuoso e, in tal senso, ha 1.360 sono stati classificati, ai sensi della legge 991/52, montani.

La residua superficie, a parte la limitata zona costiera e quell'adiacente al torrente Saponara, ha andamento collinare.

Il sistema orografico non presenta rilievi di grande importanza.

Comprende un tratto dei Peloritani che presentano aspetto aspro, selvaggio, con fianchi abrupti caratterizzati da rocce facilmente disgregabili che danno luogo a fiumare a largo letto ricco di deiezioni.

Le cime più alte, sono prevalentemente situate nella zona sud-est del territorio, dove si riscontrano monte Antennamare (m. 1.128), Puntale Ruvolo (m.1.064), Pizzo Impegna (m. 950), Monte Bandiera (m.897) Monte Rigula` (m. 640).

Nella zona nord - est si riscontrano elevazioni che, ad eccezione di Pizzo Leo Morto (m. 824), non superano i 700 m come Pizzo Incaro (m. 680), i monti Lemis (m. 623), Monte Ferra` (m. 665),

Più a valle i rilievi assumono caratteristiche collinari e con cime che non superano i m. 600 come Pietra Mola (m. 598), Monte Ginestrone (m. 557), Monte Cuolo (m. 496), Monte Romeo (m. 372), Monte Sialo (m. 300) e Monte Caramelle (m. 250).

Dopo la zona collinare, il territorio digrada in direzione del mare

con elevazioni via via decrescenti fino ad assumere andamento
pianeggiante nella parte costiera.

1.c - GEOLOGIA

Per la descrizione delle caratteristiche pedologiche del territorio si fa riferimento alla "Carta dei suoli della Sicilia", redatta dal Fierotti, che si allega in fotocopia.

Partendo da mare verso monte s'incontrano quattro fasce d'associazioni di suoli.

La prima fascia e' relativa all'associazione n17 ha larghezza di circa 2,00 km e comprende la zona costiera, si spinge oltre la frazione di Giuntarella e termina poco più` a monte del tracciato autostradale.

Si riscontrano suoli alluvionali caratterizzati da quote che variano da 3,00 a 53,00 m.s.m.

Poggiano su depositi alluvionali, presentano spessore elevato superiore ai cm. 80, tessitura prevalentemente grossolana e giacitura generalmente pianeggiante con pendenze non superiori al 3%.

La zona successiva, comprendente la frazione di Cavaliere, larga anch'essa circa 2 km ed e' prevalentemente costituita da terreni ricadenti nell'associazione n. 25 da suoli bruni che occupano quote comprese tra i 55 e 300 m.s.m.

Da un punto di vista generale si tratta di substrati fliscioidi e calcarei su cui poggiano suoli a tessitura più` o meno argillosa, di spessore medio o sottile, compreso fra i venti e gli 80 cm., tessitura

media, a reazione alcalina, di buona struttura mediamente provvisti d'azoto, calcare, humus e ricchi di potassio.


Ha andamento collinare, con giacitura inclinata o moderatamente ripida con pendenze comprese tra il 12 ed 32%

Segue una terza fascia che comprende suoli dell'associazione n. 27, larga circa 1,500 km. che comprende suoli bruni leggermente acidi che occupano quote comprese tra i 300 ed i 700 m.s.m. e sono generalmente caratterizzati da rocce affioranti.

Su substrati prevalentemente fliscioidi intercalati con rocce metamorfiche poggiano suoli di spessore medio o fine, compreso tra i 20 e 80 cm., con buona tessitura; presentano andamento montano con pendenze da moderatamente ripide a molto ripide, comprese tra il 22 e il 35%; presentano reazione leggermente acida e sono ben provvisti di sostanza nutritive con particolare riferimento al potassio.

La quarta fascia che comprende Saponara e la frazione di S.Pietro, e' larga circa 6,00 km, ed e' interessata dall'associazione n. 26 dei suoli bruni acidi situati fra i 500 ed i 1.100 m.s.m. la cui origine e' prevalentemente metamorfica e sono principalmente presenti gneiss, micascisti e filladi quarzifere, materiali tutti più o meno profondamente alterabili che offrono poca resistenza all'azione erosiva delle acque che, incidendo profondamente i fianchi dei monti, hanno origine alle fiumare e mettono a nudo la viva roccia.

Il paesaggio risulta accidentato con fianchi vallivi irti, pendii
ripidi o molto ripidi anche se la sommità dei monti appare spesso
arrotondata.



1.d - IDROGRAFIA

La struttura orografica, la struttura geologica, la squilibrata frequenza, distribuzione ed intensità della piovosità, caratterizzata da precipitazioni concentrate nel periodo invernale, determinano la formazione di corsi d'acqua turgidi e rovinosi in inverno e pressoché asciutti o totalmente asciutti nel restante periodo dell'anno.

I corsi d'acqua che ricadono nella zona, in relazione all'andamento pluviometrico, alla brevità del loro sviluppo ed alle forti pendenze degli alvei, assumono tutti carattere torrentizio, e nella parte valliva sono denominate fiumare.

Tali fiumare sono caratterizzate da un più o meno esteso bacino di raccolta caratterizzato da pendici assai ripide, nel cui ambito si verificano gravi fenomeni di dissesto idrogeologico provocati sia dall'alta velocità sia, per le forti pendenze degli alvei, acquistano le acque che per il conseguente trasporto d'abbondante materiale ciottoloso verso valle che, si deposita nei tratti pianeggianti.

La considerevole massa di materiale trascinato si deposita, dopo un percorso breve e rovinoso, nelle zone vallive formando, nei tratti finali pianeggianti, imponenti letti ghiaiosi.

Il territorio comunale è attraversato da grandi fiumare come il torrente Carda e Perarella che confluiscono nel Torrente Saponara, i torrenti Tracanalì, Scarcelli, S.Caterina e Stretto e da

un numeroso e fitto intrico di piccoli corsi a carattere torrentizio che si riversano nelle fiumare più grandi.

Il loro sviluppo lineare, assai modesto, oscilla mediamente tra i 5 e 10 Km e sono costituiti, nella parte valliva, da uno spesso deposito alluvionale nel quale circola di norma, un'abbondante falda d'acque subalvee.

In considerazione di ciò, l'irrigazione trova alimentazione nelle acque profonde e nelle acque di sorgiva che si trovano lungo le sponde del torrente Saponara.

Anche le risorse idriche dei centri abitati sono assicurate dalla captazione di falde idriche profonde site in prossimità del campo sportivo di Saponara, nella contrada Carrara e a monte dell'abitato di S. Pietro.

1.e - IL CLIMA

La climatologia del territorio risente, ovviamente, delle sue caratteristiche altimetriche.

Tipicamente mediterraneo lungo le coste, il clima è mite e con poche piogge invernali; nelle medie altitudini diventa più fresco, mentre è umido e relativamente freddo nelle zone interne quanto più ci si avvicina alle vette più elevate.

La piovosità del territorio si concentra nel periodo che va da ottobre a febbraio con valori pluviometrici che si aggirano intorno ai 150 mm., mentre non superano i 10 mm. nei mesi di luglio agosto.

Mediamente le precipitazioni si aggirano intorno ai 900 mm. l'anno.


Per quanto concerne le temperature si registrano punte di 26 gradi nei mesi estivi, mentre nel periodo autunno invernale, la temperatura media si aggira sui 12 gradi.

Talvolta, nelle zone di maggiore altimetria durante il periodo invernale si verificano, abbondanti fenomeni nevosi.

I venti dominanti della zona sono quelli di nord-ovest e sud-est e cioè il maestrale e lo scirocco.

L'andamento pluviometrico e la piovosità sono riportate nei grafici che seguono.

Andamento pluviometrico



—◆— Serie1

30

12

40

18

14

5

2

20


0

53

27

26

Andamento climatologico temperature minime



1.f - ANTROPIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Il carico antropico sul territorio è di 161 abitanti per Km² e risulta prevalentemente concentrato nella zona marina e lungo la strada di collegamento tra la SS 113 e la frazione di S. Pietro.

Procedendo da nord verso sud si incontrano, quasi senza soluzione di continuità, gli abitati delle frazioni di Giuntarella, Cavaliere, Scarcelli S. Pietro e Saponara che, complessivamente, contano 4.149 abitanti di cui il 49% risiede in Saponara centro.

Nella fascia pianeggiante che corre lungo le fiumare Perarelle e Saponara, il territorio risulta marcatamente antropizzato e la presenza dell'uomo è resa visibile dalla presenza di coltivazioni agrarie, dal traffico veicolare e da una consistente attività edilizia, commerciale e industriale.

Il resto del territorio, con particolare riferimento a quello montano, è scarsamente antropizzato e, a parte i tratti terminali delle poche strade di penetrazione agricola che si dipartono dagli abitati di Cavaliere e Saponara, si rilevano tracce di sentieri che si indovinano a mala pena tra la vegetazione spontanea.

Lungo i fianchi collinari si rilevano ancora le zone terrazzate, ormai da lungo tempo, abbandonate, e sparsi nelle campagne, una volta coltivate ed oggi riconquistate dalla bassa macchia, ruderi di casolari,

L'attuale stato d'incoltura e' addebitabile all'esodo dalle campagne che, negli ultimi venti anni, ha ridotto la popolazione agricola attiva da 954 addetti del 1971 agli attuali 212 con un decremento percentuale del 22%

**ADEGUAMENTO DEI VINCOLI BOSCHIVI AI SENSI DELLA
L. R. n° 16/96 MODIFICATA DALLA LR n° 13/99**

In relazione alla normativa sui boschi è necessario evidenziare almeno i tre seguenti aspetti della nuova legge.

a) - Natura della copertura vegetale del suolo.

Il caso di terreni coperti da essenze forestali arboree sempreverdi e caducifoglie, a parte le dimensioni e la densità fissate dalla legge, rientrava nella comune conoscenza della definizione di bosco.

Il caso di terreni coperti da piante arbustive e dalla macchia mediterranea pone la necessità di individuare le suddette copertura vegetali tenendo conto che quasi sempre le aree con formazioni arbustive e quelle coperte da macchia e da garighe spesso coesistono nel territorio o, sono, comunque, poco differenziate.

Va evidenziato che sia le formazioni arbustive propriamente dette che le macchie sono, quasi sempre, originate o, da dissennati disboscamenti o, dalla persistenza di forme arcaiche di coltivazione del pascolo che realizzano la rinnovazione della cotica pabulare attraverso l'incendio.

La persistenza di questa primordiale pratica colturale ed il pascolo inconsiderato provocano, nel tempo, dapprima la distruzione del bosco e, successivamente, la distruzione delle

zone arbustive e della macchia dando luogo, infine, alla formazione della gariga.

Nel corso delle ispezioni sono state individuate nelle formazioni arbustive e nell'area coperta da macchia le seguenti specie arbustive maggiormente diffuse:

Spartium junceum (ginestra comune), *Calicotome villosa* (*Cytisus sessifolius*), *Cytisus villosus*, *Euphorbia dendroides*, *Rhus coriaria* (sommacco), *Pistacia lentiscus*, *Cistus salvifolius*, *Mirtus communis*, *Erica arborea*, *Albutus unedus*, *Rhamnus alaternus*, *Asphodelus aestivus*, *Pistacia terebinthus*.

Nelle zone degradate a gariga si rilevano radi arbusti di ginestra, calicotomie, tapse e cisti inframmezzati da aree libere o, occupate da formazione erbacee costituite da *Ampelodesmos mauritanica* e *Hyparrhenia hirta* (silipo)

2) – Concetto di formazione stabile.

A giudizio dello scrivente i terreni agrari marginali che da numerosi anni sono stati abbandonati dall'agricoltura e su cui, nel tempo, si è sviluppata la tipica vegetazione della bassa macchia mediterranea, non rientrano nella classificazione di bosco di cui all'art. 4 della legge n. 16/1996 modificata dalla LR 13/99.

Essi sono riconoscibili sia per il loro stato giuridico che per le formazioni vegetali tipiche dei suoli abbandonati dall'agricoltura costituite da *atriplex*, *verbasco*, *oxalis*, *carline*, *cardi*, *ampelodesmai*, *silipo*, ecc. spesso commiste a cisti, citisi, spartio e calicotome.

Detti terreni non costituiscono formazioni stabili in quanto, non _____
impediscono un ragionevole ritorno alla agricoltura.

A maggiore ragione, i terreni agrari siti in zone pianeggianti dotate d'infrastrutture necessarie all'esercizio di una razionale agricoltura e di strutture aziendali con acqua propria e relativi impianti d'irrigazione, anche se abbandonati e coperti da vegetazione spontanea tipica della macchia mediterranea, non vanno – in osservanza alla legge n° 15/1991 che fa riferimento alla potenzialità dei terreni agrari.

Si presume che, ove si riformino condizioni di convenienza economica, detti terreni vocazionali possono riprendere il loro ruolo di terreni agrari.

Ne deriva che le aree boschive da delimitare, come definiti dalla legge regionale n° 16/1996, modificata dalla LR 13/99 comprendono i terreni del demanio pubblico e dei beni patrimoniali indisponibili dello stato, delle provincie, dei comuni ed i terreni privati marginali caratterizzati dalla assoluta mancanza di strutture ed infrastrutture, privi d'impianti irrigui o, genericamente d'organizzazione aziendale, con giaciture tali da non consentirne la ragionevole utilizzazione.

Rientrano in questa categoria i terreni privati la cui destinazione è vocazionalmente e permanentemente di bosco (ivi compresi i castagneti da frutto) o, consistono in improduttivi coperti da vegetazione della garica o, permanentemente d'erica, ginestra, lentisco, terebinto, ecc.
Per quanto, invece, concerne i pascoli si ritiene di conservare la

destinazione agraria tenendo conto che, seppure, possono rientrare nella destinazione di boschi essi, di norma, presentano nella generalità dei nostri territori, la copertura vegetale tipica della macchia mediterranea.

3) – Le formazioni rupestri e ripariali

Il comune di Saponara è caratterizzato da un esiguo sviluppo costiero di circa 500,00 ml.

Si tratta d'arenili compresi tra la strada statale ed il mare che non presentano particolari formazioni vegetali a meno della rara presenza di tamerici, salsole, cinerarie, santoline, centauree e *Sporobolus pungens* (gramigna delle spiagge)

L'area compresa tra la strada statale e la spiaggia, per quasi tutta la superficie, è occupata da abitazioni destinate alla villeggiatura estiva.

Di particolare rilievo la formazione rupestre, sita tra la frazione di Cavaliere e l'abitato di Saponara, su cui sono presenti le rovine del castello medievale.

Lungo la strada, escluse le piccole aree destinate a colture agrarie utilizzate per usi di famiglia, i terreni latitanti sono coperti da rada vegetazione arborea costituita prevalentemente da robinie pseudoacace ed arbustive della macchia mediterranea (lentisco, euforbie, tapsie, salsapariglia, valeriana, ampelodesma, silipo, ecc.).

Un caso particolare riguarda la copertura vegetale dei suoli latitanti al torrente Saponara che delimita ad ovest il territorio comunale.

In genere si tratta di terreni destinati, per la presenza d'acque subalvee, alla coltura delle ortive e degli agrumi e quest'ultima, seppure in grave crisi, rappresenta sempre una coltura specializzata in cui sono stati profusi investimenti di lavoro significativamente rilevanti.

1.g - CRITERI APPLICATIVI

In relazione agli accertamenti che costituiscono il corpo dello Studio Agricolo - Forestale e delle precisazioni avanti espresse gli attuali sopralluoghi sono stati effettuati tenendo presenti le seguenti avvertenze:

a) - In quanto alle destinazioni colturali ed alla copertura boschiva

- restano ferme le seguenti destinazione colturali già determinate nello Studio Agricolo Forestale: agrumeti, ortive, oliveti, aree floricole, serre, terreni abbandonati potenzialmente disponibili per l'agricoltura e pascoli;

In particolare è stato tenuto presente l'art. 1 della legge regionale n° 13/1999 con particolare riferimento alla macchia mediterranea considerata come vegetazione che si è sviluppata in terreni agrari, in forma non stabile e prevalentemente costituita da erbacee annuali (*Hyparrhenia hirta*, *Cynodon dactylon*, *Ampelodesmos mauritanica*, *Sporobolus pungens* e vari tipi di cardi) e da arbustive tipiche della bassa macchia (*Cistus salvifolius*, *Pistacia terebintus*, *Pistacia lentiscus*, *Rubus fruticosus*, *Pulycaria emorroidales*, *Euphorbia dendroides* ecc.).

Detti terreni attraverso lavori colturali straordinari possono essere rimessi facilmente a coltura e pertanto si annoverano tra i terreni agrari incolti.

- sono precisate e delimitate le aree boschive demaniali;
- sono precisate e delimitate, infine, secondo le definizioni di legge, le aree boschive private;

b) – in quanto alle fasce di rispetto

Il secondo comma dell'art. 10 della L.R. n° 16/1996, modificato dall'art. 3 della LR 13/99, stabilisce nuove norme per le fasce di rispetto che vengono rapportate alla superficie boschiva.

Le fasce di rispetto, per i boschi di superficie superiore ai dieci ettari, è stabilita in m. di 200 metri.

Le fasce di rispetto per i boschi di superficie compresa tra un ettaro e dieci ettari è stabilita in misura proporzionale.

Nel comune di Saponara esistono tra aree con superfici boschive comprese tra uno e dieci ettari:

- la prima, della estensione di ha 5.00.00, costituita da pino domestico, ubicata a ridosso dell'abitato di Saponara la cui zona di rispetto si riduce a m 100,00;
- la seconda, dell'estensione di ha 3.00.00 costituita da querce, ubicata in prossimità dell'abitato di Scarcelli la cui zona di rispetto si riduce a m.60,00;
- la terza, dell'estensione di ha 2.00.00 costituito da bosco misto, ubicata in contrada Ravanuso la cui fascia di rispetto si riduce a m. 40,00.

c) – In quanto alle attività edilizie nelle fasce di rispetto

Si ricorda, infine, che in deroga al comma uno "l'inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali è prevista una densità edilizia territoriale massima di

0,30 mc/mq, subordinando la detta deroga al parere favorevole della Sovrintendenza ai beni ambientali e competente per territorio e sentito il Comitato tecnico amministrativo dell'AFDRS

Considerato che la LR 13/99 non ha sostanzialmente modificato il comma due dell'art dieci esiste, a parere dello scrivente, la possibilità della deroga estesa anche ai privati, sempre subordinata al parere della Sovrintendenza e sentito il Comitato tecnico amm.vo dell'AFDRS, che costituisce una rilevante garanzia per la tutela del territorio.

La realizzazione d'opere private consentirebbe l'attuazione di un modo civile di costruire con edifici dotati d'aree da destinare a verde e a servizi compresi i posteggi per le auto.

Nelle fasce di rispetto, previste per i boschi con superficie maggiore di dieci ettari, la presenza d'abitazioni con annesse aree verdi consentirebbe, inoltre, una continua sorveglianza delle zone boschive.

Peraltro la norma di cui al comma due dell'art. 10 della LR 16/96 è stata confermata dal comma quattro dell'art. 3 della LR 13/1999.

Tale legge ha anche modificato l'attività edilizia nelle fasce boschive e nelle relative zone di rispetto parificandole alle cubature previste per le zone agricole.

In relazione a quanto esposto, lo scrivente, pur consapevole di non potere entrare nel merito delle scelte urbanistiche, esprime l'augurio che l'estensore delle norme d'attuazione consenta ai

privati la densità edilizia territoriale massima dello 0,3 mc/mq nelle
zone di rispetto.

